

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

PRIMULGO
il
D E C R E T O
SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO

Prot. n.: 410-129/2020
Capodistria, 6 novembre 2020

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Il Sindaco
Aleš Bržan

Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta il 5 novembre 2020, approva il seguente

D E C R E T O
SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO

Articolo 1

Nel Decreto per la concessione di borse di studio (Gazzetta Ufficiale della RS n. 3/17, nel testo a seguire: decreto) si modifica il testo dell'articolo 2, che recita ora come segue:

»Può usufruire della borsa di studio la persona con lo status di studente della scuola media o studente universitario che adempie alle condizioni stabilite dal presente decreto.«

Articolo 2

Si modifica il testo dell'articolo 3, che recita ora come segue:

»Il Comune città di Capodistria assegna le borse di studio agli studenti iscritti alle scuole medie e agli studenti iscritti ai programmi di studio universitari e post-laurea, nella Repubblica di Slovenia e all'estero.«

Articolo 3

Nel primo comma dell'articolo 4 si aggiunge prima della locuzione »degli studenti«, la locuzione »degli studenti delle scuole medie e«; alla fine si aggiunge la parola »universitari«.

Articolo 4

Si modifica il testo del primo comma dell'articolo 6 del decreto, che recita ora come segue:

»Possono concorrere per la borsa di studio gli studenti iscritti alla scuola media, gli studenti iscritti ai corsi universitari e quelli iscritti ai corsi post-laurea, purché adempiano i seguenti requisiti:

- gli studenti delle scuole medie fino alla seconda classe inclusa abbiano conseguito durante l'anno scolastico precedente un voto medio di tutte le materie con voti espressi numericamente pari ad almeno 4,00 e all'iscrizione alla seconda classe della scuola media non abbiano superato i 18 anni d'età;

- gli studenti universitari del primo anno abbiano conseguito durante l'anno precedente all'anno accademico per il quale si esercita il diritto alla borsa di studio in tutte le materie valutate con voti espressi numericamente un voto medio minimo pari a 4,30; gli studenti degli anni di corso superiori abbiano conseguito durante l'anno accademico precedente all'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio una media di votazione minima pari a 8,50 di tutti gli esami valutati con voti espressi numericamente;
- gli studenti universitari alla prima iscrizione al primo anno accademico non abbiano superato i 21 anni d'età, gli studenti post-laurea invece i 26 anni d'età;
- che siano cittadini della Repubblica di Slovenia;
- al momento della richiesta abbiano almeno 3 anni di residenza permanente continuativa nel Comune città di Capodistria;
- il reddito mensile lordo dell'anno precedente per ogni singolo membro del nucleo familiare non superi l'importo stabilito dalla deliberazione del Sindaco;
- non siano in rapporto di lavoro, non sono iscritti nell'evidenza dei disoccupati presso l'ufficio di collocamento della Repubblica di Slovenia, non esercitano attività commerciale, non hanno lo status di libero professionista o imprenditore autonomo e
- non sono beneficiari di altre borse di studio, fatto salvo il caso in cui il richiedente sia destinatario di una borsa di studio statale. «

Nel testo del terzo comma si sostituisce le parole »al primo punto« con le parole »al secondo punto«.

Articolo 5

Nell'articolo 9 del decreto si aggiunge un nuovo primo comma, che recita come segue:

»Il profitto scolastico degli studenti delle scuole medie viene stabilito calcolando la media di tutti i voti espressi numericamente, durante l'anno precedente di studio per il quale si esercita il diritto alla borsa di studio.«

Il secondo, terzo e quarto comma diventano il terzo, quarto e quinto comma.

Articolo 6

Nell'articolo 10 del decreto si aggiunge un nuovo primo comma, che recita come segue:

»Il numero dei punti per il voto medio dello studente della scuola media è:

Voto medio	Numero di punti
4,00 – 4,20	10
oltre 4,20 – 4,50	25
oltre 4,50 – 4,70	45
oltre 4,70 – 5,00	60

«

Il primo, secondo, terzo e quarto comma diventano il secondo, terzo, quarto e quinto comma.

Articolo 7

Si modifica il secondo comma dell'articolo 12 del decreto, che recita ora come segue:

»In base al numero definitivo così stabilito del punteggio, vengono stabilite la lista prioritaria per le borse di studio erogate per gli studenti delle scuole medie e la lista prioritaria per le borse di studio erogate per gli studenti universitari nella Repubblica di Slovenia e all'estero.«

Articolo 8

Si modifica il testo dopo la virgola della prima frase del primo comma dell'articolo 14 del decreto, che recita ora come segue:

»e si assegnano dall'inizio dell'anno scolastico ovv. accademico.«

Si modifica il testo del secondo comma, che recita ora come segue:

»Si presentano al bando pubblico i candidati direttamente ovv. con il rappresentante legale del candidato minorenni. «

Articolo 9

Si modifica il testo del primo alinea dell'articolo 17 del decreto, in modo che dopo la locuzione »anno accademico« si aggiunge la locuzione »ovv. scolastico«.

Articolo 10

Si modifica il testo dell'articolo 23, in modo che si aggiunge alla locuzione »anno accademico« si aggiunge la locuzione »ovv. scolastico«.

Articolo 11

Il testo del primo comma dell'articolo 24 si modifica e recita ora come segue:

»Per continuare a beneficiare della borsa di studio il borsista deve ogni nuovo anno scolastico ovv. accademico regolarmente passare all'anno successivo e per l'anno nel quale ha usufruito della borsa di studio:

- lo studente della scuola media: deve aver raggiunto il profitto minimo pari a 4,00 ed entro 15 giorni dall'inizio di ogni anno scolastico ha l'obbligo di presentare all'erogatore della borsa di studio il certificato d'iscrizione nella classe superiore e la copia dell'ultima pagella scolastica,

- lo studente universitario: deve aver raggiunto il profitto minimo pari ad 8,00 ed entro 15 giorni dall'inizio di ogni anno accademico ha l'obbligo di presentare all'erogatore della borsa di studio il certificato d'iscrizione nell'anno superiore e il certificato degli esami sostenuti.«

Si modifica il testo del terzo comma, che recita ora come segue:

»Entro 30 giorni dalla conclusione degli studi il beneficiario ha l'obbligo di presentare il certificato di completamento dell'istruzione all'erogatore della borsa di studio.«

Articolo 12

Nell'articolo 25 si aggiunge un nuovo terzo comma, che recita come segue:

»Per lo studente della scuola media l'obbligo di cui al primo comma decade anche se lo stesso continua il percorso formativo al livello successivo di istruzione.«

Articolo 13

Nell'articolo 26 si aggiunge un nuovo primo comma, che recita come segue:

»Il diritto alla borsa di studio viene sospeso al borsista, studente della scuola media, se:

- non ha concluso l'anno scolastico per ragioni motivate, quali malattia o infortunio, con durata ininterrotta per più di quattro mesi e ha influito sulla diminuzione della capacità di studio confermata con certificato medico.«

Il primo, secondo e terzo comma diventano secondo, terzo e quarto comma.

Si modifica il testo del secondo comma, che recita ora come segue:

»Al borsista, studente universitario, viene sospeso il diritto alla borsa di studio, se:

- nell'anno, per il quale percepiva la borsa di studio, non ha raggiunto il voto medio di almeno 8,00 di tutti gli esami, con voto espresso numericamente, tranne nel caso in cui presenti un certificato riconosciuto pubblicamente di aver raggiunto risultati eccezionali, come specificato nel terzo comma dell'articolo 6 del presente decreto,
- ha superato l'anno e non ha presentato i certificati, di cui al primo comma dell'articolo 24 del presente decreto,
- non ha superato l'anno per motivi di genitorialità, ma gli si permette il rinnovo dell'iscrizione nello stesso anno ed è beneficiario dell'assegno parentale,
- non ha superato l'anno per ragioni motivate, quali malattia o infortunio, con durata ininterrotta per più di quattro mesi e ha influito sulla diminuzione della capacità di studio confermata con certificato medico.«

Articolo 14

Nel quinto alinea dell'articolo 27 si aggiunge dopo la locuzione »anno accademico« la locuzione »ovv. scolastico«.

Articolo 15

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

Prot.n.: 410-129/2020
Capodistria, 5 novembre 2020

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Il Sindaco
Aleš Bržan